



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/06/2026 (punto N 11)

Delibera

N 677

del 08/06/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE PICCIONE (Columba livia forma domestica) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

Filippo BONI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

David BARONTINI

Alberto LENZI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/1992, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria e stabilisce che la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di

deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della suddetta direttiva prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Considerato che la specie piccione (*Columba livia forma domestica*) ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

Visti i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di piccione (*Columba livia forma domestica*) nidificanti in Toscana, agli atti presso il settore competente;

Dato atto che i danni provocati dalla specie piccione (*Columba livia forma domestica*) registrati nel 2025 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da columbidi e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro 37.113,50;

Dato atto altresì che i suddetti dati relativi ai danni non comprendono quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Viste le richieste di prelievo in deroga alla specie piccione (*Columba livia forma domestica*) provenienti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in cui vengono evidenziati gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

Valutato che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga del piccione (*Columba livia forma domestica*) in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

Ritenuta prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi su tutto il territorio regionale;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le ragioni suddette e in attuazione della normativa vigente, autorizzare il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*), individuando luoghi, tempi e modalità di prelievo;

Ritenuto necessario per ridurre i danni alle colture agricole della Toscana autorizzare il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*), nel periodo compreso tra il 2 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027;

Considerato che la specie è esclusivamente nidificante nel mese di settembre in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei seminativi sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo del piccione (*Columba livia forma domestica*), fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento;

Ritenuto opportuno e cautelativo stabilire in 25.000 il numero di piccioni complessivamente prelevabili in Toscana nel suddetto periodo, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni e delle caratteristiche produttive dei singoli territori;

Ritenuto necessario che il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) sia effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri e sufficientemente distanti, per motivi di sicurezza, dai centri cittadini mediante il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente (art. 33 l.r. 3/1994), nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;

Ritenuto necessario autorizzare il prelievo del piccione (*Columba livia forma domestica*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (2 settembre 2026 – 31 gennaio 2027) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Ritenuto necessario autorizzare per il prelievo della specie piccione, durante la stagione venatoria ed anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 26/03/2026 prot. n. 16956;

Visto il parere inviato da ISPRA prot. n. 20296 del 15/04/2026 relativamente alla specie piccione, agli atti del settore competente, favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni operative indicate nello stesso;

Viste le suddette prescrizioni ed in particolare quelle relative alla attuazione preventiva dei mezzi di prevenzione, ai tempi del prelievo, al metodo di prelievo, all'uso degli zimbelli e degli stampi;

Ritenuto necessario confermare il prelievo venatorio nei giorni di apertura anticipata della caccia in quanto ad inizio settembre sono presenti colture agrarie danneggiabili dalla specie (come ad esempio le oleoproteaginose in fase di maturazione) ed in quanto il personale abilitato al prelievo venatorio ha una formazione adeguata per distinguere la specie piccione dalla specie tortora selvatica;

Rilevata la discordanza tra i pareri ISPRA rilasciati sull'utilizzo degli zimbelli e degli stampi nel 2023 e 2024 rispetto ai pareri rilasciati nel 2025 e 2026, senza che sia stata adottata alcuna motivazione che giustifichi il cambio di orientamento dell'istituto;

Ritenuto necessario confermare, sulla base dell'esperienza maturata in Toscana, l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (20.09.2026) per assicurare una maggiore efficacia agli interventi di prevenzione per le colture a pieno campo;

Rilevata la discordanza tra i pareri ISPRA rilasciati sulla modalità di prelievo in appostamento nel 2023 e 2024 rispetto ai pareri rilasciati nel 2025 e 2026, senza che sia stata adottata alcuna motivazione che giustifichi il cambio di orientamento dell'istituto;

Ritenuto necessario confermare al fine di assicurare l'efficacia dello stesso il prelievo in deroga mediante l'esclusiva modalità da appostamento in quanto la modalità vagante non assicura una azione performante per questo tipo di attività poichè la specie risulta molto diffidente nei confronti delle situazioni dinamiche;

Ritenuto, quindi, necessario, per le ragioni sopra indicate, confermare anche per la stagione venatoria 2026/2027, relativamente ai tempi e alle modalità del prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/C quanto autorizzato nella stagione venatoria 2025/2026;

Ritenuto opportuno, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie piccione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a), al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo intercorrente tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027 compresi;

2. di stabilire che il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri e sufficientemente distanti, per motivi di sicurezza, dai centri cittadini attraverso il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente (art. 33 l.r. 3/1994), nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;

3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di piccione (*Columba livia forma domestica*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2026/2027 in attuazione del presente provvedimento;

4. di precisare che ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

5. di stabilire che i cacciatori che intendono effettuare il prelievo in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie piccione (*Columba livia forma domestica*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo stesso;

6. di autorizzare il prelievo del piccione (*Columba livia forma domestica*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (2 settembre 2026 – 31 gennaio 2027) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici

7. di autorizzare per il prelievo della specie piccione (*Columba livia forma domestica*), durante la stagione venatoria ed anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, l'utilizzo di zimbelli e/o stampei e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (App Toscaccia);

9. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

10. di precisare che è vietata la vendita dei capi prelevati;

11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;

12. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;

14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;

15. di precisare che il mancato rispetto della presente delibera è sanzionato ai sensi dell'art. 58 l.r. 3/1994;

16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI